

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

PIANO DEL CONSUMATORE FORMULATO PER [REDACTED]

OCC LAGONEGRO PRATICA 14/21

RELAZIONE DEL PROFESSINISTA INCARICATO

La scrivente, avvocato Dora Baratta, iscritta all'albo degli avvocati di Lagonegro n. 601 con studio in Sala Consilina alla via Grammatico n. 30 nella qualità di professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi di Lagonegro in ordine alla valutazione dell'ammissibilità al procedimento da sovraindebitamento ossia della proposta del piano del consumatore, richiesta dal sig. [REDACTED] alla luce delle verifiche effettuate, ritiene di essere in grado di presentare la relazione, composta di **n. 15 pagine**, correlata dei relativi verbali di escussione del ricorrente e di **n. 31 documenti** allegati.

INDICE

1. Premessa
2. Presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente
3. Nucleo familiare
4. Spese necessarie
5. Reddito e beni
6. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte
7. Resoconto sulla situazione debitoria, solvibilità e la capacità di adempiere del consumatore
8. Indicazione della eventuale esistenza di procedure o atti del debitore impugnati dai creditori
9. Verifica dei dati e attendibilità della documentazione depositata
10. Piano del consumatore
11. Richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare
12. Osservazioni ex art. 9 comma 3 bis l. 3/12

13. Fattibilità del piano

14. Giudizio finale in verifica alla veridicità dei dati e fattibilità del piano.

ALLEGATI.

1. Provvedimento di nomina OCC di Lagonegro
2. Estratto agenzia delle entrate e Riscossione
3. estratto conto prodotto su richiesta da Findomestic
4. estratto conto prodotto su richiesta da Ford Credit
5. Banca d'Italia centrale dei rischi
6. Banca D'Italia CAI
7. Agenzia delle Entrate
8. Controllo debiti inps
9. Carichi pendenti ufficio tributi Locali
10. Certificato carichi pendenti Tribunale di Lagonegro
11. Ispezione ipotecaria
12. Carta identità [REDACTED]
13. Carta identità [REDACTED]
14. Busta paga
15. PRA
16. Perdita possesso auto
17. 730/19
18. 730/20
19. CU/21
20. Naspi
21. Stato di disoccupazione
22. Stato di famiglia
23. Contratto Findomestic
24. Documento Findomestic Carta
25. Finanziamento Ford
26. Estratto pensione [REDACTED]
27. Carta identità [REDACTED]
28. Iscrizione camera di commercio
29. Quotazioni on line auto

30. Verbale genesi del sovraindebitamento

31. Proposta piano del consumatore

1. Premessa.

Presso l'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Lagonegro in data 07/06/2021 è stata presentata istanza, protocollata al n. 14/2021, dagli avv.ti Sandra Cupersito e Del Negro Nicola, del Foro di Lagonegro, per conto del sig. [REDACTED], nato a Polla il [REDACTED] e residente in [REDACTED] con la quale si chiedeva la nomina di un professionista abilitato a esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento.

In data 08 giugno 2021 l'OCC nominava la scrivente come professionista incaricato, al quale seguiva, sempre in data 08 giugno 2021, dichiarazione di accettazione e indipendenza del gestore designato secondo le disposizioni di legge.

Ai sensi dell'articolo 9 comma II bis l. 3/2012 l'OCC, tramite il suo Gestore, è chiamato a valutare la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente; la sua meritevolezza; redigere una relazione particolareggiata al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, analizzare la fattibilità e la convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni in proprietà del ricorrente, così come di seguito argomentato.

La legge 3 del 2012, inoltre, prevede tre distinti piani per affrontare la crisi da sovraindebitamento:

- accordo per la composizione della crisi; - piano del consumatore: - liquidazione dei beni.

La scelta dello strumento da utilizzare è legata alla natura dei debiti.

2. Presupposti oggettivi e soggettivi del ricorrente

La scrivente, *in primis*, è chiamata a verificare se ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 della legge 3 del 2012 e successive modifiche, ossia è tenuta a verificare se il ricorrente:

- È identificabile nella figura del consumatore così come individuata nell'art. 6 comma 3 lett. b) della legge 3/2012 e successive modifiche;
- risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come richiesto dall'articolo 6 comma II, lett. a) della citata legge, ossia *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definita incapacità di adempiere regolarmente”*;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. 3/2012;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, così come richiesto all'art. 6 comma 2 lett. d) legge 3/2012 e successive modifiche;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore, revoca o cessazione del Piano del Consumatore.

Le condizioni di ammissibilità di carattere soggettivo richieste dalla legge in commento si individuano nella figura del consumatore e nella natura delle obbligazioni. Entrambe le condizioni sono presenti nel signor [REDACTED] così come di seguito precisate.

- a) **CONDIZIONE SOGGETTIVA.** L'istante rientra nella definizione di consumatore così come individuata dall'articolo 6 comma b) della legge 3/12, in quanto nel momento in cui ha contratto i suoi debiti, lavorava come camionista presso [REDACTED]

Attualmente il signor [REDACTED] è disoccupato.

- b) **CONDIZIONE OGGETTIVA.** La natura dei debiti contratti erano diretti all'acquisto di beni e servizi per scopi personali ovvero collegati ai bisogni della propria famiglia, NON

alla propria attività lavorativa. Nello specifico, si trattava di fondi destinati alla ristrutturazione della casa in [REDACTED] e all'acquisto dell'autovettura Ford.

3. Nucleo familiare

Posizione familiare	Cognome nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale
Richiedente procedura	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Moglie convivente	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Figlio convivente	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Figlio convivente	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

4. Spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare

NATURA SPESE	IMPORTO
Bollette (luce – acqua- gas)	€ 200,00
Bollo auto	€ 35,00
Assicurazione auto	€ 300,00
Alimenti	€ 550,00
Abbigliamento	€ 150,00

5. Reddito e Beni

Il ricorrente era l'unica fonte di reddito del proprio nucleo familiare, in quanto la moglie, la signora [REDACTED], non svolgeva alcuna attività lavorativa.

Quest'ultima data la situazione economica della propria famiglia, nel giugno 2021, ha intrapreso un'attività lavorativa, nello specifico un'impresa agricola di coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti, così come risulta dalla visura camerale depositata.

Tuttavia, da giugno dell'anno in corso è iscritta nel registro delle imprese, per la tipologia di attività che svolge non ha ancora prodotto alcun utile e pertanto non può ancora definirsi un'impresa produttrice di reddito.

Il signor [REDACTED] non è proprietario di alcun bene immobile, in quanto vive con la sua famiglia presso l'abitazione di proprietà dei genitori, con un contratto di comodato d'uso gratuito.

I beni di proprietà sono identificati in mobili registrati quali:

- 1) Honda Motor benzina immatricolata il 08/08/2000 – valore attuale € 2.000,00
- 2) Toyota T23 benzina immatricolata il 22/11/2001- perdita del possesso per vendita tramite ACI del 09/09/2011
- 3) Daewoo Matiz benzina immatricolata il 04/06/2002 – valore attuale € 1.200
- 4) Ford gasolio immatricolata il 28/07/2017 – valore attuale € 15.700,00

6. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte.

Dall'esame della documentazione depositata dal signor [REDACTED] a corredo dell'istanza e con tutte le informazioni e gli atti acquisiti dallo scrivente nel verbale di escussione effettuato il giorno 08 ottobre 2021 (all.to n. 2), hanno permesso di individuare la causa dell'indebitamento: COVID 2019.

L'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 2019, che ha coinvolto l'intero mondo a partire dal gennaio 2020, ha avuto come inevitabile conseguenza una crisi economica, finanziaria che ha determinato la perdita di innumerevoli posti di lavoro. Tale crisi economica, generata anche dal blocco delle attività produttive, industriali e commerciali, per il contenimento dei contagi, ha prodotto i suoi effetti sulla vulnerabilità finanziaria dei consumatori e delle piccole imprese, svelando così tutta la loro fragilità finanziaria ed economica.

Il signor ██████████ rientra tra questi innumerevoli consumatori che hanno perso il lavoro a causa della pandemia.

La cooperativa dove lavorava, infatti, a causa della perdita di diverse commesse, è stata costretta a ridurre il proprio personale, tra cui il ricorrente.

Richiamando integralmente quanto affermato dall'istante *“le cause di tale situazione economica sono individuabili nella perdita del lavoro a causa della pandemia covid 2020”*.

Nello specifico, l'istante rientra nella nozione che la dottrina ha definito **“sovraindebitamento passivo”**. Stante la definizione fornita dalla dottrina è quel fenomeno in cui *l'individuo si sovraindebita a causa di un evento esterno, estraneo e imprevedibile come la crisi che ha generato la pandemia Coronavirus 2020, la quale ha creato un brusco freno alla circolazione economica e dei flussi di cassa, impedendo la possibilità di porre in essere la prestazione accordata a cui è collegato il corrispettivo del proprio stipendio. Si tratta di casi dove è venuta meno la fonte di reddito.*

La scrivente ha riportato tale definizione dottrinale di *“sovraindebitamento passivo”* per distinguerla da quella di *“sovraindebitamento attivo”*, in cui lo stato di indebitamento è generato dall'utilizzo del credito degli istituti finanziari a prescindere dalle capacità economiche del richiedente / consumatore.

Nel caso specifico, i debiti sono stati contratti con la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, in quanto si tratta di una rata complessiva mensile di € 1.500,00 a fronte di una busta paga pari a €

3.000,00 netti al mese. Infatti, fino alla perdita del lavoro avvenuta nel marzo 2020 le rate venivano regolarmente versate.

Il drastico cambiamento della situazione economica finanziaria del signor ████████ ha reso impossibile il prosieguo delle obbligazioni assunte.

A seguito della domanda di indennità di disoccupazione presentata in data 25 agosto 2020, al signor ████████ è stata riconosciuta l'indennità Naspi pari a € 1.067,21 mensili.

Appare da subito evidente che la nuova situazione economica ha generato un profondo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il reddito percepito.

7. Resoconto sulla situazione debitoria, solvibilità e la capacità di adempiere del consumatore

Al fine di poter esporre le ragioni sull'incapacità economica del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, è necessario illustrare la situazione attuale dello stesso.

CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	DEBITO	RATA MENSILE	DEBITO RESIDUO
Findomestic	Contratto di finanziamento n. 20060540114316	€ 77.864,76	€ 800,00	€ 45.917,24
Findomestic Carta	Contratto di finanziamento n. 20060540114300100	€ 1.549,65	€ 250,00	€ 1549,65
Ford Credit	Contratto di finanziamento n. 01-	€ 28.260,53	€ 436,15	€ 17.063,50

	60-04-001622545			
Tot			€ 1.486,15	€ 64.530.39

La tabella di cui sopra mette in mostra il forte squilibrio tra le obbligazioni contratte e la capacità economica del sig. [REDACTED] il quale, con un reddito mensile ridotto a un terzo rispetto a quello originario, dovrebbe versare una rata mensile di circa € 1.500,00, relativamente ai soli debiti in essere, a cui dovrebbero aggiungersi le spese necessarie per il sostentamento della sua famiglia di 4 componenti.

Tale evidente sproporzione non ha permesso al sig. [REDACTED] di poter far fronte agli impegni presi, motivo per il quale interrompeva i versamenti.

8. Indicazione della eventuale esistenza di procedure o atti del debitore impugnati dai creditori

La scrivente fa rilevare che:

- nessun atto di disposizione nella sfera patrimoniale del debitore è stato posto in essere e che tali atti siano stati impugnati dai creditori;
- l'istante non ha mai agito in frode ai creditori.

9. Verifica dei dati e attendibilità della documentazione depositata

La scrivente, per quanto sopra illustrato, sulla base della documentazione consegnata dal ricorrente e di quella ulteriormente acquisita (Centrale allarme interbancaria; archivio centrale dei rischi Banca d'Italia; certificazioni carichi pendenti Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate e Riscossione; Uffici tributi Locali Comune di [REDACTED]) evidenzia che, alla data di redazione dell'elaborato, non è al corrente circa la presenza di altre situazioni debitorie riconducibili al sig.

[REDACTED].

10. Piano del consumatore

Prima di illustrare il piano del consumatore proposto è necessario una premessa.

La nuova disciplina in materia non richiede alla scrivente, in qualità di Gestore OCC, un giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, ex art. 9 comma 3 bis lett. e) legge 3/12, così come modificata dalla legge 176/2020, tuttavia, seppur non dovuta ex lege, la sottoscritta precisa quanto segue.

Il piano proposto è preferibile all'alternativa liquidatoria in quanto gli unici beni disponibili sono dei beni mobili registrati. In particolare, l'unico che assume valore commerciale è l'autovettura Ford, avendo un valore di mercato pari a € 15.700,00.

La procedura di liquidazione, sebbene possa assumere le sembianze di una procedura concorsuale se ne differenzia notevolmente soprattutto per la *ratio*. Infatti, una sua caratteristica è l'assoluta irrilevanza del rapporto tra la posizione debitoria complessiva e il valore di realizzo dei beni di proprietà sottoposti a liquidazione.

In altre parole, quanto ricavato dalla liquidazione colmerà l'intera posizione del creditore, a prescindere dal suo effettivo soddisfo.

Riportando tutto al caso di specie, il signor ██████████ non è proprietario di alcun bene immobile, come risulta dalla visura ipotecaria effettuata sulla sua persona. Dal colloquio con l'istante e dai controlli effettuati risulta, tuttavia, proprietario di tre beni mobili registrati per un valore commerciale di € 18.900,00.

Di tale beni, uno, rientra tra i beni che sia per il suo scarso valore commerciale – Daewoo € 1.200,00- sia per la necessità della famiglia di possedere una macchina, non può rientrare nella procedura liquidatoria. La moto Honda e la macchina Ford risultano, invece, commercialmente validi, in particolare il valore della Ford è di 15.700,00.

Tuttavia, essendo la debitoria complessiva (anche falcidiata) pari a € 34.223,60 ed essendo il compito del sottoscritto gestore tutelare gli interessi anche della parte creditoria, risulta preferibile il piano del consumatore così come proposto dal debitore.

Il signor ████████ ha proposto un piano del consumatore che prevede il pagamento rateizzato dei debiti -falcidiati-, in un arco temporale di dieci anni, con una rata complessiva di € 300,00 mensili.

L'importo della rata mensile è stato anche il criterio utilizzato per individuare la percentuale di falcidia applicabile al predetto piano.

Una rata mensile di trecento euro permetterebbe *prima* al padre del ricorrente, in qualità di terzo che adempie e garantisce il piano, di saldare la debitoria, *poi* al medesimo ricorrente, di proseguire il rispetto del piano nel momento in cui troverà un impiego.

I PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

CREDITORE	NATURA	DEBITO	FALCIDIA	DEBITO RESIDUO	RATE
Findomestic	Chirografario	45.917,24	50%	€ 22.958,62	117 (9 anni e 9 mesi)
Findomestic	Chirografario	€ 1.549,65	50%	€ 774,82	8 mesi
Ford Credit	Chirografario	20.980,33	50%	€ 10.490,17	105 (8anni e 9 mesi)
TOT.				€ 34.223,60	117 (9 anni e 9 mesi)

I FASE

Disponibilità di una rata di € 300,00

debiti in pre-deduzione:

➔ Compenso Gestore € 1.000,00

➔ spese legali € 2.918,24

TOTALE € 3.918,24

II FASE rate n.8

➔ Ford Credit € 100,00

➔ Findomestic € 100,00

➔ Findomestic carta € 100,00

▪ Debito residuo: Ford Credit € 9.690,00

▪ Debito residuo: Findomestic € 22.867,58

✓ **Debito estinto Findomestic carta per l'importo di € 774,81**

III FASE rate n. 65

➔ Ford Credit € 150,00 (64 rate da euro 150.00; 65° rata da € 90,00)

➔ Findomestic € 150,00

▪ Debito residuo: Findomestic € 13.117,58

✓ **Debito estinto: Ford Credit per l'importo di € 9.690,00**

IV FASE rate n. 44

➔ Findomestic € 300,00 (43 rate da euro 300,00; 44° da € 217,58)

✓ **Estinzione debito Findomestic per l'importo di € 13.117,5**

11. osservazioni ex art. 9 comma 3 bis 2

L'ultimo intervento normativo in materia, legge 18 dicembre 2020 n. 176, sull'articolo 9 inserendo il comma 3 bis 2 il quale recita *“l'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera a) del comma 3-bis.”*

Nel caso di specie, a parere di chi scrive, i soggetti finanziatori hanno rispettato quanto stabilito dall'articolo 124 bis comma I tub, ossia hanno erogato il credito in base alle possibilità reddituali del richiedente, secondo il parametro indicato dalla normativa citata ossia l'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare.

Nel caso di specie sarebbe € 498,15 x 2,46 = € 1.225,50.

Ciò non significa che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave in quanto, ancora una volta si ribadisce che lo stato di sovraindebitamento è stato causato dalla perdita del lavoro a causa della pandemia.

12. Fattibilità del piano.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 comma 2 e dell'articolo 15 comma 6 della legge 3/12 la scrivente è chiamata ad attestare la fattibilità del piano proposto a favore del signor

██████████

Il comma 2 dell'articolo 8 l. 3/12 stabilisce che *“nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurare la fattibilità”* .

Nel piano proposto, essendo il consumatore proponente, come anche il suo coniuge, attualmente non percettori di una fonte di reddito, il conferimento del piano sarà erogato dal genitore del consumatore proponente, il signor ██████████

Quest'ultimo percepisce una pensione dall'importo di € 1.220,67, pertanto una rata mensile di € 300,00, fino al momento in cui il figlio non troverà un impiego, risulta una somma sostenibile.

La *ratio* del piano è quella di permettere *oggi* al signor ██████████ di poter - tramite il proprio genitore - iniziare a estinguere i propri debiti, per *poi poter continuare in proprio* al conferimento del piano nel momento in cui troverà lavoro.

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti si può concludere che il piano proposto dal sig. ██████████ risulta fattibile e sostenibile.

13. Giudizio finale in verifica alla veridicità dei dati e fattibilità del piano.

La scrivente fa rilevare che il debitore rispecchia i requisiti *ex lege* per accedere alla procedura del piano del consumatore così come disciplinata dalla l. 3 /12 e successive modifiche:

- È identificabile nella figura del consumatore così come individuata nell'art. 6 comma 3 lett. b) della legge 3/2012 e successive modifiche;
- risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come richiesta dall'articolo 6 comma II, lett. a) della citata legge, ossia "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente";
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. 3/2012;
- non ha beneficiata dell'esdebitazione per due volte così come richiesto all'art. 6 comma 2 lett. d) legge 3/2012 e successive modifiche;

- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore, revoca o cessazione del Piano del Consumatore.

Pertanto, sulla base di quanto illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel piano del consumatore € 67.677,91 si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione di un piano che prevede il pagamento di **una rata mensile di € 300,00**. A tale debito dovranno aggiungersi sia il compenso dello scrivente che, a norma dell'articolo 15 co 9 l. 3/12 è determinato secondo i parametri previsti, dunque pari a € 1.000,00.

Al piano del consumatore omologato seguirà la fase successiva del pagamento nei tempi e con le modalità di bonifici ai recapiti bancari che le parti forniranno nel corso della procedura in oggetto, sempre se omologata.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto avvocato Dora Baratta iscritta all'ordine degli avvocati di Lagonegro al n. 601

ESAMINATI

I documenti messi a disposizione dal debitore

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del consumatore ex art. 8 l. 3/12 in quanto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Con osservanza

Sala Consilina, 15 ottobre 2021

Il Professionista incaricato

Avv. Dora Bara



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Procedura di Sovraindebitamento n. 3/2021

Il Giudice dott.ssa Giuliana Santa Trotta

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **1° dicembre 2021 ore 11.30** disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Lagonegro in versione integrale a cura della cancelleria (nelle news e nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Lagonegro, 28/10/2021

Il Giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta

EGIDIO CARICATI

Da: Per conto di: studiolegalebaratta@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: giovedì 28 ottobre 2021 19:14
A: prot.tribunale.lagonegro
Cc: egidio.caricati; massimo.marcheggiani
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: richiesta pubblicazione
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (473 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/10/2021 alle ore 19:13:42 (+0200) il messaggio "richiesta pubblicazione" è stato inviato da "studiolegalebaratta@pec.it" indirizzato a:
egidio.caricati@giustizia.it massimo.marcheggiani@giustizia.it prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec296.20211028191342.09541.352.1.68@pec.aruba.it